



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 161978 del 2 settembre 2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – articolo 71, comma 6, lettera *b*) - Quesito in materia di pratica commerciale con orario part-time – Qualifica di operaio (livello 6S)

Codesto Comune chiede di conoscere se possa valutarsi positivamente, ai fini dell'acquisizione del requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il periodo di lavoro prestato da un dipendente con qualifica di operaio (livello 6S) con contratto part-time al 37,50% presso un'impresa commerciale esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dal 13-1-2004 al 28-2-2011.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Si richiama preliminarmente il contenuto della nota 162942 dell'11 novembre 2010, nella quale la scrivente Direzione, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla ratio della citata norma, a tutela dei consumatori finali e nell'ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli addetti alla vendita di prodotti alimentari, ha sostenuto che nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto part time risulti corrispondente almeno al 50% di quello con contratto a tempo pieno, è consentito valutare positivamente la richiesta di riconoscimento.

Tale valutazione non impedisce che per rapporti a tempo parziale di durata inferiore al 50% possa comunque applicarsi il criterio anteriore, sempreché la percentuale di tempo lavorato combinata con la durata del rapporto, consenta di equipararla a due anni di prestazione nel quinquennio, (equiparazione che, quindi, non è comunque mai possibile per prestazioni part-time che siano state per l'intero quinquennio di durata inferiore al 40%) senza in alcun modo estendere il periodo da prendere in considerazione ad esperienze più lontane nel tempo.

Di conseguenza, un part-time al 37,50% non può considerarsi requisito sufficiente per una valutazione positiva della richiesta di riconoscimento in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)